



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI I BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL
TURISMO**

VISTO l'art. 7 comma 3 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente *"Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO che, in attuazione della Direttiva 98/30/CE, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.lgs. 23 Maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

VISTA la Legge 23 Agosto 2004 n. 239 *"Norme per il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni urgenti in materia di energia"*;

VISTO il D.M. 21 gennaio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico *"Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo e relativo disciplinare tipo"*;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"

Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Lombardia, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata in data 04.10.2012 dalla Società Stogit S.p.A. relativa al progetto "*Ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ($P_{max} = 1,10P$) ed incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi, e la realizzazione di interventi infrastrutturali a questa*", da realizzarsi nella Concessione Ripalta Stoccaggio, in Provincia di Cremona;

CONSIDERATO che tale tipologia di impianto è soggetta alla procedura di sicurezza per il controllo dei pericoli da incidente rilevante connesso a determinate sostanze pericolose, già disciplinate dal D.lgs 334/99 e che detta norma, come peraltro confermato dalla nuova in materia D.lgs 105/2015, prevede che nell'ambito della procedura di VIA si svolga una consultazione del pubblico anche sull'argomento specifico della sicurezza;


PRESO ATTO che:

- l'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, nonché del "*Rapporto Preliminare di Sicurezza*", per la pubblica consultazione, è apparso in data 04.10.2012 su "*Quotidiano Nazionale*" e "*Italia Oggi*"; tale annuncio è stato successivamente perfezionato con avvisi sui medesimi quotidiani in data 07.11.2012;
- in data 09.05.2014 sono stati pubblicati su "*Quotidiano Nazionale*" e "*Italia Oggi*" gli avvisi di stampa relativi al deposito della documentazione integrativa fornita dalla Società a seguito di specifica richiesta della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell'istanza di V.I.A. in data 04.10.2012, nonché la documentazione integrativa fornita dalla Società a seguito della richiesta di cui alla nota DVA-2013-0023240 del 14.10.2013;

CONSIDERATO che:

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"



- pur non ricadendo le opere in progetto all'interno di aree Natura 2000, nell'area geografica potenzialmente interessata dal progetto sono stati individuati ad una distanza minima di circa 4.500 metri il SIC IT2090008 "La Zerbaglia" e la ZPS IT2090502 "Garzaie del Parco Adda Sud";
- il proponente ha presentato uno Studio di Valutazione di Incidenza che analizza le interazioni tra le principali azioni di progetto e le componenti naturali, per le due aree Natura 2000 summenzionate,

PRESO ATTO che la Commissione VIA e VAS nel proprio parere ha valutato che sulla base dei risultati dello Studio di Incidenza Ambientale si può escludere con ragionevole certezza che sia interventi necessari per la realizzazione della nuova configurazione impiantistica, sia le attività conseguenti all'esercizio in sovrappressione delle infrastrutture della Concessione Ripalta Stoccaggio, comportino il verificarsi di incidenze significative sulle specie floro-faunistiche e sugli ecosistemi tutelati presenti nel SIC IT2090008 "La Zerbaglia" e nell ZPS IT2090502 "Garzaie del Parco Adda Sud";

PRESO ATTO che nel corso dell'attività istruttoria è pervenuta, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 152/2006 e ss.ms.ii., una sola osservazione, da parte del Comune di Ripalta Guerina che è stata presa in considerazione dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nella predisposizione del proprio parere;

PRESO ATTO che il progetto presentato, relativo all' "Ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ($P_{max} = 1,10P_i$) ed incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi, e la realizzazione di interventi infrastrutturali a questa" è riferibile alla tipologia di cui all'allegato II, punto 17), del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "stoccaggio di gas combustibile e di CO₂ in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi" per i quali è prevista, ai sensi dell'art. 7 comma 3 dello stesso, l'assoggettamento a procedura di VIA statale;

PRESO ATTO che:

- scopo del progetto è quello di poter mettere a disposizione del mercato, nei periodi di forte richiesta, ulteriori quantità di gas, che viene stoccato nei periodi di scarsa richiesta. A tal fine, dopo un periodo esercito in via di sperimentazione, il proponente intende intraprendere in via definitiva lo stoccaggio gas nella Concessione Ripalta Stoccaggio in condizioni di esercizio in giacimento con valori della pressione non superiori al 110% della pressione statica di fondo originaria ($P_{max}=1,10P_i$);
- la realizzazione di un nuovo Impianto di trattamento gas, in alternativa al potenziamento di quello esistente, permetterà di mantenere disponibile, durante i lavori

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"



di costruzione, il working gas stoccato anche associato all'esercizio in sovrappressione. Inoltre, la sua localizzazione internamente alla attuale area Stogit dell'impianto di compressione, in territorio del Comune di Ripalta Cremasca, non comporterà acquisizione di nuove aree con modifiche alla loro destinazione d'uso.

- l'incremento della capacità erogativa di punta, non funzionale all'esercizio in sovrappressione, ma a questo operativamente complementare, richiede la perforazione di quattro nuovi pozzi di iniezione/erogazione (Ripalta 64dir, 650r, 660r e 670r) nonché la realizzazione di alcuni interventi complementari essenzialmente riferibili alla posa di nuove condotte di collegamento cluster-nuovi pozzi e cluster-nuovo impianto di trattamento;
- la realizzazione dei nuovi pozzi Ripalta 64dir, 65Or, 66Or e 67Or è dettata da specifiche esigenze progettuali e consentirà una migliore distribuzione areale dei volumi di gas in tutte le condizioni operative e, unitamente al potenziamento dell'impianto di trattamento, garantirà il soddisfacimento dell'incremento della capacità erogativa di punta per complessivi 35 MSm³/g.

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2081 del 20.05.2016 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA. e VAS, costituito di 88 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con nota prot. DG/PBAAC/29086 del 07.11.2013, costituito di 4 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;


PRESO ATTO che con nota del 26.06.2014 la Regione Lombardia ha comunicato di avere sospeso, con Delibera X/1568 del 20.03.2014, l'espressione del parere regionale fino alla conclusione delle valutazioni tecniche, relativamente alla sismicità indotta, in corso da parte della Commissione Tecnico Scientifica (ICHESE);

VISTA la nota prot. 2519/DVA del 03.02.2017 con cui la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali ha rappresentato alla Regione Lombardia che, nonostante la conclusione avvenuta da tempo dei lavori della "Commissione Ichese", alcun aggiornamento risultava circa l'espressione del parere regionale, pertanto, in assenza di diverse comunicazioni entro dieci giorni, avrebbe provveduto alla definizione del procedimento;

PRESO ATTO che a seguito della citata prot. 2519/DVA del 03.02.2017 alcun riscontro è pervenuto da parte della Regione Lombardia;

PRESO ATTO che:

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"



- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di istruttoria di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, e relativi al livello di progettazione oggetto del procedimento di VIA medesimo;
- unica autorizzazione di natura ambientale da acquisire è l'aggiornamento/modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Tale acquisizione potrà comunque avvenire successivamente, in fase di definizione del procedimento autorizzativo;
- è comunque fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;
- sono fatte salve, e quindi non comprese nel presente atto, le ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e dalla Regione;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dovere provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale;

DECRETA

la compatibilità ambientale del progetto, presentato dalla Società STOGIT S.p.a., con sede legale in Piazza Santa Barbara, 7 – 20097 San Donato Milanese (MI), denominato *“Ampliamento della capacità di stoccaggio da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento ($P_{max} = 1,10P_s$) ed incremento della capacità erogativa di punta da attuarsi mediante la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento, la perforazione di quattro nuovi pozzi, e la realizzazione di interventi infrastrutturali a questa”*, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1:

Art. 1

Quadro Prescrittivo

Sezione A Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

A.1) La rete di monitoraggio sismica esistente dovrà essere resa coerente con le indicazioni di seguito esposte. Qualora dovessero presentarsi delle difficoltà e/o difformità rispetto alle stesse nella realizzazione della predetta rete dovrà essere

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione “Ripalta Stoccaggio”



data tempestiva informazione al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: .

A spese del proponente:

- dovrà essere predisposta una rete di monitoraggio microsismico (- secondo le indicazioni progettuali presentate dal Proponente stesso -), condivisa dall'ARPA competente territorialmente o da altra analoga struttura indicata dalla regione interessata, in grado di determinare la massima accelerazione del suolo provocata da un terremoto, ed in grado di ubicare i sismi fino a Magnitudo 0,5; a tale rete dovrà essere associato un sistema di riconoscimento ed ubicazione degli eventi, anche tramite le "forme d'onda", tale da consentire una valutazione in tempo breve (max entro 72 ore) della microsismicità per l'individuazione della eventuale sismicità indotta dalle attività di stoccaggio;
- per l'ubicazione dei terremoti deve essere utilizzato un modello sismico del sottosuolo basato su di una ricostruzione geologico-strutturale completa che includa tutti i dati disponibili, compresi i dati di pozzo e i dati geofisici ricavati da sismica a riflessione; il modello dovrà essere in grado di ubicare gli ipocentri dei sismi allo scopo di valutare se essi siano o meno associabili a specifiche faglie;
- con tale rete dovrà essere realizzato - per i nuovi progetti - un monitoraggio sismico della durata di almeno 1 anno consecutivo prima dell'avvio delle attività di stoccaggio in sovrappressione (cioè prima che vengano variate le pressioni nel sottosuolo tramite la reiniezione/estrazione di fluidi) al fine di determinare la condizione di micro sismicità locale ante-operam;
- la rete microsismica dovrà coprire un'area tale da comprendere almeno tutta la proiezione in superficie del giacimento e le stazioni di misura dovranno essere in grado di registrare sismi in un raggio di almeno 5 km dai "fondo-pozzo". Qualora la micro sismicità riconducibile alle attività di esercizio dello stoccaggio eguagli o superi la Magnitudo Locale di 2.2, dovranno essere adottati dal soggetto gestore responsabile tutti gli accorgimenti opportuni atti a riportare la Magnitudo Locale massima dei sismi a valori inferiori a tale valore ; del problema insorto e di tutte le azioni attivate di conseguenza deve essere fornita una reale quanto immediata informazione a ISPRA ed agli uffici competenti della Regione (o delle regioni) interessata e dello Stato, i quali dovranno essere indicati nel provvedimento di autorizzazione;
- nel caso in cui il monitoraggio microsismico evidenzi microsismicità con Magnitudo locali superiori a 3 connessa con le attività di stoccaggio, sarà opportuno che il Ministero dello sviluppo economico verifichi che venga effettuata l'acquisizione in continuo dei dati di pressione di testa e/o fondo pozzo in corrispondenza di uno o più pozzi significativi ai fini della valutazione del comportamento dei fluidi e degli eventuali spostamenti



A

dell'acquifero di fondo. Tale operazione potrà essere effettuata attraverso la discesa di memory-gauges nei pozzi ritenuti idonei.


- A.2) ai fini della verifica delle possibili interferenze sulla falda derivate da eventuali risalite o dispersioni di gas proveniente dal giacimento, dovranno essere installati dei piezometri in posizione idonea al fine del monitoraggio della qualità delle acque di falda e della individuazione di variazioni di alcuni parametri significativi, in special modo in prossimità del pozzo Ripalta 10 data la sua vicinanza all'alveo fluviale. L'ubicazione dei pozzi e i parametri da monitorare andranno concordati con ARPA Lombardia;
- A.3) a spese del Proponente dovrà essere installata una serie di moduli strumentali in un pozzo espressamente dedicato al monitoraggio del giacimento, consistente di geofoni triassiali e di inclinometri per il controllo geodetico della variazione di inclinazione della formazione in esame, integrati in una serie di "moduli strumentati" distanziati di alcune decine di metri e posti lungo la parte inferiore del pozzo (sotto, dentro e sopra i livelli di stoccaggio);
- A.4) riguardo alle pressioni di giacimento: il modello geologico dovrà essere aggiornato con la realizzazione di un modello tridimensionale termo-fluido-dinamico del flusso polifasico-policomponente reattivo nelle rocce eterogenee porose, fratturate/fagliate ed elastiche sia dello stoccaggio di gas a pressione originaria che in sovrappressione. Il modello dovrà essere calibrato in base a tutti i dati originari di campo, dei dati relativi alla fase di prima produzione gas e successivamente a quelli specifici del periodo di stoccaggio in condizioni di pressione originaria. Tale modello dovrà essere utilizzato ai fini della identificazione e valutazione degli impatti sull'ambiente a conseguenza della gestione a pressione originaria e della gestione in sovrappressione. In particolare, il modello dovrà essere utile ad identificare e monitorare le possibili vie di fuga del gas stoccato, incluse quelle per diffusione e dispersione idrodinamica, e particolarmente quelle relative alle cosiddette perdite fisiologiche che possano apparentemente avere valori nell'ordine di grandezza dell'uno per mille, equivalenti quindi ad una consistente quantità di metri cubi di gas persi annualmente;
- A.5) il mascheramento dell'area della centrale dovrà essere attuato con una idonea architettura vegetale, adeguata anche ad una valorizzazione dello stesso paesaggio vegetale esistente, utilizzando allo scopo, specie arboree ed arbustive autoctone;
- A.6) il monitoraggio delle polveri (PTS e PM10) dovrà essere predisposto in accordo con ARPA Lombardia e le stazioni dovranno misurare, in fase di esercizio, oltre

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"



alle polveri, anche NO_x, O₃, CO e NMVOC (Composti Organici Volatili non Metallici) relativamente alle emissioni del compressore; il numero e l'ubicazione delle stazioni di misura e il programma di monitoraggio andranno concordati con ARPA Lombardia;

- A.7) entro un anno (primo ciclo in sovrappressione) dall'entrata in funzionamento del nuovo impianto dovrà essere presentata ad ARPA Lombardia e al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione aggiornata riguardante la valutazione delle emissioni sia fuggitive che puntuali del gas anche prevedendo un monitoraggio di parti dell'impianto;
- A.8) ai fini della verifica del rispetto del criterio del differenziale, in particolare sui ricettori R3 notturno, R4 e R12 notturno dovrà essere effettuata una specifica campagna di monitoraggio acustico in accordo con la gestione degli impianti a $P_{max} = 1,10\% P_i$, per poter rilevare i livelli di rumore residuo e di rumore ambientale ed eventualmente predisporre ulteriori interventi di mitigazione acustica. L'ubicazione delle stazioni di misura e il programma di monitoraggio andranno concordati con ARPA Lombardia;
- A.9) A spese del proponente:
- a) a seguito del monitoraggio microsismico di almeno due anni consecutivi di attività – a partire dall'inizio della gestione nelle condizioni di nuova autorizzazione – e nel caso il monitoraggio evidenzi limiti tecnici - potranno essere ridefinite le caratteristiche della rete microsismica;
 - b) il monitoraggio microsismico dovrà continuare per l'intera vita dello stoccaggio. Successivamente alla chiusura eventuale dello stoccaggio, il monitoraggio microsismico dovrà comunque continuare per un periodo definito dall'Autorità competente sulla base delle conoscenze acquisite durante tutto il periodo di monitoraggio;
- A.10) il rilievo della deformazione al suolo dovrà essere fatto tramite analisi interferometrica dei dati satellitari radar (InSAR senso lato) con le più aggiornate tecniche di elaborazione dei dati. Ove necessario l'analisi dovrà utilizzare i dati rilevati su un numero adeguato di "scatters" permanenti. I rilievi interferometrici dovranno essere calibrati con dati provenienti da una rete GPS differenziale ed estendersi sulla superficie ad un'area con dimensioni lineari almeno doppie di quelle della struttura geologica dello stoccaggio. Dovranno essere fornite sia le mappe di deformazione verticale che quelle di deformazione Est-Ovest; ove tecnicamente possibile anche le mappe di deformazione Nord-Sud. Le deformazioni rilevate dovranno essere modellate tramite un adeguato modello



geologico-stratigrafico-strutturale, al fine di valutare se vi siano isteresi nella deformazione, identificare eventuali faglie criticamente stressate e determinare i volumi di roccia di possibile accumulo degli stress. Le mappe di deformazione al suolo dovranno essere realizzate anche nei periodi intermedi del ciclo di stoccaggio;

- A.11) venga effettuata l'acquisizione in continuo dei dati termodinamici di testa e fondo pozzo, in corrispondenza di uno o più pozzi significativi ai fini della valutazione del comportamento dei fluidi e degli eventuali spostamenti dell'acquifero di fondo. Tale operazione potrà essere effettuata attraverso la discesa di memory-gauges nei pozzi ritenuti idonei;
- A.12) con la supervisione della Regione Lombardia i dati relativi al monitoraggio microsismico dovranno essere resi pubblici ai Comuni delle aree interessate dal progetto che potranno stabilire di rendere pubblici detti dati, tramite report/documenti espressi in linguaggio quanto più possibile comprensibile ai cittadini secondo forme e modalità che verranno ritenute, dagli stessi, più opportune.

Sezione B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- B.1) i lavori di scavo dovranno avvenire con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche, con formale incarico e ad onere della committenza;
- B.2) eventuali rinvenimenti a carattere archeologico dovranno essere indagati in maniera esaustiva;
- B.3) la data di inizio dei lavori deve essere comunicata alla Soprintendenza archeologica della Lombardia.

Art. 2

Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà, con oneri a carico del Proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito.

Sez. A) Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A. e V.A.S.

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"



Prescrizione A.1)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM - Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: Regione Lombardia

Enti coinvolti: ARPA Lombardia e Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico.

Nota esplicativa: La verifica di ottemperanza della prescrizione A.1) dovrà essere effettuata dalle strutture competenti indicate dalla regione interessata che trasmetterà gli esiti della verifica medesima sia al Ministero dello Sviluppo Economico che al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per le eventuali azioni di propria competenza.

Analoga procedura dovrà essere assicurata, secondo modalità da definirsi, per quanto riguarda gli esiti del monitoraggio della micro sismicità indotta. Il Soggetto autorizzato dovrà assicurare la continuità del monitoraggio e la fornitura dei relativi esiti per l'intera durata dell'esercizio dello stoccaggio

Prescrizione A.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM - Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Enti coinvolti: ARPA Lombardia

Prescrizione A.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM - Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione A.4)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase precedente alla progettazione esecutiva

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione A.5)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio dell'impianto nell'assetto funzionale

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo

Prescrizione A.6)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase precedente all'entrata in esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"



Prescrizione A.7)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione A.8)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase precedente alla messa in esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: ARPA Lombardia

Prescrizione A.9)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: Regione Lombardia

Avvertenza: La verifica di ottemperanza della prescrizione di cui i punti A e B dovrà essere effettuata dalle strutture competenti indicate dalla regione interessata che trasmetterà gli esiti della verifica medesima sia al MiSE che al MATTM per le eventuali azioni di propria competenza.

Enti coinvolti: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Analoga procedura dovrà essere assicurata – secondo modalità da definirsi, per quanto riguarda gli esiti del monitoraggio della micro sismicità indotta, i quali dovranno essere garantiti dal Soggetto autorizzato per l'intera durata dell'esercizio dello stoccaggio”

Prescrizione A.10)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione A.11)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Prescrizione A.12)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST OPERAM – Fase di esercizio dell'impianto

Ente Vigilante: Regione Lombardia

Enti coinvolti: Comuni su cui insiste l'impianto



Sez. B) Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Prescrizioni: B.1) e B.2)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA – fase di cantiere

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;

Prescrizioni: B.3)

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM – prima dell'inizio dei lavori

Ente Vigilante: Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova;

**Art. 3
Disposizioni Finali**

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Stogit S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Cremona, al Comune di Ripalta Cremasca, Comune di Ripalta Guerina, Comune di Castelleone, Comune di Ripalta Arpina, all'ARPA Lombardia, all'ISPRA, al Ministero dello Sviluppo Economico.


Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Stogit S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE



IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO



Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento della capacità di stoccaggio, da realizzarsi mediante l'incremento della pressione massima di esercizio oltre la pressione statica di fondo originaria del giacimento, nella concessione "Ripalta Stoccaggio"

